



UN'OPPORTUNITÀ
PER CONSERVARE
L'AUTONOMIA
D'IMPRESA
E PARTECIPARE
CON ALTRE
AD UN PROGETTO
CONDIVISO

CON IL CONTRATTO DI RETE UNA CHANCE PER COMPETERE IN ITALIA E ANCHE ALL'ESTERO

Il contratto di rete d'impresa non è una novità concettuale, ma lo è da un punto di vista normativo, poiché è stato disciplinato in ultima istanza dal decreto legislativo 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

In sostanza parliamo di un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Nel settore edile, ad esempio, può tradursi nella collaborazione tra imprese al fine di accedere ad appalti significativi, oppure investimenti corposi, *project financing* o infine, ma non per ultimo, puntare ai mercati esteri.



Il contratto di rete è finalizzato alla competitività d'impresa, garantendo nel contempo l'autonomia gestionale di ogni azienda partecipante

Fare rete per le imprese edili è un tema all'ordine del giorno imposto dalla congiuntura economica non certo brillante.

Per accedere a nuove forme di *business*, per essere più strutturate, per avere maggiore forza contrattuale anche con il credito, il comparto deve seguire contemporaneamente due strade: l'innovazione e la dimensione. In tempi di crisi non sempre "piccolo è bello", soprattutto per un settore dove *export* significa portare nel mondo non un prodotto, ma la qualità e la capacità.

IL PROGETTO

La domanda iniziale è semplice: sono gli imprenditori edili

psicologicamente pronti a rinunciare alla storia della loro azienda per stringere alleanze? La domanda non si solleva se al concetto di fusione anteponiamo quello del contratto di rete d'impresе.

Nel contratto è previsto un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti del programma di rete.

CON IL CONTRATTO
DI RETE
LE IMPRESE
SI OBBLIGANO
A COLLABORARE
IN FORME
E AMBITI
PREDETERMINATI

E' insito in questa tipologia di "alleanza" il non rinunciare alla propria azienda, ma partecipare con essa ad un progetto condiviso con altre.

Semmai sarà sul singolo investimento che potrà essere stabilita una governance che focalizzi il proprio impegno sull'obiettivo da conseguire.

Del resto, questo non è un concetto nuovo per l'edilizia, poiché la ben nota Ati (associazione temporanea di imprese) è sostanzialmente quanto oggi s'individua, si regola e si agevola attraverso la recente normativa, pur se - a differenza proprio dell'Ati- non viene creato un soggetto giuridico nuovo.

GLI SCOPI E L'ASSETTO

Con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività; ovvero scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

A questo scopo si discute appunto se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro.

Allo stato appare prevalente l'opinione giuridica che esclude

che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile ad altre forme di aggregazione. La rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti che si identificano in uno scopo preciso.

PRIMO PASSO: IL CONTRATTO

Il contratto, come recita la legge, può essere sottoscritto da imprenditori (non viene fatta distinzione fra dimensione di impresa o forma societaria) e deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Fondamentale diviene la pubblicità del contratto mediante la sua iscrizione al Registro delle imprese, nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente.

All'adempimento della forma pubblicitaria da parte di tutti i contraenti si fa decorrere l'efficacia del contratto. La pubblicità ha dunque natura costitutiva, poiché senza di essa il contratto non ha alcuna efficacia.

LA COMUNIONE DI SCOPO

Da un punto di vista giuridico il contratto di rete è caratterizzato dallo scopo, tanto che il legislatore richiama espressamente la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, rafforzato dal fatto che, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per esempio per recesso) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.

Con questo passaggio è evidente l'impegno che il legislatore



IL CONTRATTO
STABILISCE
FORME
E PARTECIPAZIONE
DEI CONTRAENTI
CHE SANCISCONO
UN IMPEGNO
RECIPROCO

ha voluto mantenere per conservare inalterata la comunione di scopo. Come poi vedremo, le inadempienze restano comunque sanzionate dal Codice Civile.

L'OGGETTO DI IMPEGNO

Il contratto di rete può essere stipulato per tre oggetti di impegno cumulativi o disgiunti (ne è sufficiente uno solo): collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

I vincoli che si creano, quindi, sono quelli della collaborazione. Tra i contenuti obbligatori del contratto di rete vi è la definizione del programma con la precisazione dei diritti e degli obblighi assunti dalle imprese aderenti.

L'inadempimento da parte di un'impresa degli obblighi su di essa gravanti in ragione dell'appartenenza alla rete, fa sorgere la responsabilità dell'impresa inadempiente nei confronti delle altre imprese. Tema questo sanzionato dal Codice Civile.

I CONTENUTI DA IDENTIFICARE

Il contratto di rete deve indicare, oltre all'ovvia identificazione dei soggetti contraenti (ditta, ragione sociale, ecc.), anche l'indicazione degli obiettivi, la definizione del programma, la sua durata (rinnovabile), le modalità di adesione di altri imprenditori,



Il contratto di rete definisce progetti ed obiettivi condivisi

le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. Questa è la governance che può essere facoltativamente ampliata con la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto.

Una seconda facoltà consiste nell'istituzione di un fondo patrimoniale comune. Ovviamente il programma di rete deve indicare anche gli obblighi di ciascun partecipante.

IL FONDO PATRIMONIALE

Come spiegato, per realizzare il programma di rete le parti contraenti possono istituire un fondo patrimoniale comune.

Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizza-

to all'attuazione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici. In questo caso il contratto deve prevedere la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, che i contraenti si obbligano a versare.

I conferimenti possono essere in danaro, ma anche in beni e servizi.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'agevolazione fiscale consiste in un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti in un programma di rete.

Il programma comune di

rete deve essere "preventivamente asseverato" da parte di "organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". A tal proposito l'Agenzia delle Entrate nell'aprile scorso ha emesso una circolare per offrire i chiarimenti in ordine al meccanismo agevolativo della quale forniamo una sintesi.

I beneficiari - Possono accedere all'agevolazione le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete e le imprese che vi abbiano aderito successivamente.

L'agevolazione prescinde dalla forma giuridica e dalle dimensioni dell'impresa contraente (deve trattarsi di impresa, ma può essere impresa individuale, impresa agricola, impresa sociale, ecc.). Il contratto di rete è efficace dalla data di iscrizione al

Il contratto di rete è efficace dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, pertanto anche l'efficacia dell'agevolazione fiscale è subordinata a tale iscrizione.

Registro delle imprese, pertanto anche l'efficacia dell'agevolazione fiscale è subordinata a tale iscrizione.

I requisiti - Per accedere all'agevolazione è necessario che gli importi destinati dall'impresa partecipante al contratto di rete costituiscano una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva. Il presupposto dell'agevolazione è soddisfatto con la creazione di apposita riserva denominata con riferimento alla norma agevolativa e distinta da altre riserve presenti nel patrimonio netto.

L'agevolazione fiscale opera

quindi soltanto per i soggetti contraenti che abbiano istituito il fondo patrimoniale; abbiano effettuato conferimenti al fondo patrimoniale (con gli utili di impresa). Il limite di 1 milione vale per la singola impresa indipendentemente dalla sua partecipazione a più contratti di rete e si riferisce ad ogni singolo periodo d'imposta per il quale è consentita l'agevolazione.


Nel caso di contraenti che non abbiano l'obbligo del bilancio (imprenditori individuali o società di persone), dovrà essere realizzata con la formazione di apposito prospetto bollato e vidimato

così come già avvenuto con la L. 185/2008 per la rivalutazione degli immobili.

Le somme accantonate, quindi, devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti del programma di rete.

Un concetto che ovviamente è in linea con la filosofia stessa dell'impianto giuridico del contratto di rete d'impresa. Gli utili di esercizio accantonati godono dell'agevolazione se conferiti nel fondo patrimoniale e se destinati alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete.

I tempi - E' necessario che gli investimenti del programma di rete siano realizzati entro l'anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili: infatti la norma si riferisce all'esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento.



SANCIRE ALLEANZE
CON ALTRE
IMPRESE SIGNIFICA
ATTREZZARSI
PER COMPETERE
SUL MERCATO
NAZIONALE
ED ESTERO

Quindi gli utili di esercizio del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, approvato dall'assemblea del 30 aprile 2011 (che delibera altresì l'accantonamento di parte degli utili per il conferimento nel fondo patrimoniale della rete), dovranno essere impiegati entro 31 dicembre 2012, ovvero l'esercizio successivo a quello in cui la delibera è stata assunta.

Perdita delle agevolazioni

- Il regime di sospensione dall'imposta sui redditi viene meno nel caso venga meno l'adesione al contratto di rete oppure nel caso in cui la riserva venga utilizzata

per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

I vantaggi - Il vantaggio fiscale può essere significativo, ma crediamo che il contratto di rete d'impresa vada oltre.

Se ben declinato, se portato avanti in modo convinto e leale fra i contraenti, può rappresentare davvero una chiave di volta per affrontare le nuove sfide ed accedere anche a nuovi mercati, laddove la qualità e la capacità del costruire hanno bisogno di coniugarsi con sistemi più strutturati e con la possibilità di innovare.

Ed è a questo proposito che è


bene ricordare le parole del presidente del Collegio dei Costruttori Giuliano Campana alla recente assemblea annuale: "Credo sia giunto il momento di innovare aggregandoci, facendo rete, dando nuove strutture alle nostre imprese, mediante un salto evolutivo con una mentalità nuova figlia delle nuove esigenze".

Questa, per molti se non proprio per tutti, è una strada quasi obbligata per affacciarsi a nuove tipologie di investimento e per cercare mercati anche fuori dai confini italiani.

cl.vent.



bosetti srl



MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO . IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE

25077 Roè Volciano (BS)
Tel. 0365 556509/556137 - Fax 0365 556884
www.bosettisrl.it - info@bosettisrl.it

Gli specialisti nelle demolizioni.



Esperienza, competenza tecnica e un'ampia flotta di mezzi permettono di pianificare ogni tipologia di demolizione civile, industriale o chirurgica ad altezze anche superiori ai 40 metri, garantendo recupero, trasporto, smaltimento, riciclaggio dei materiali e abbattimento della polverosità con opportune nebulizzazioni d'acqua, nel massimo rispetto dell'ambiente.

CORBAT DEMOLIZIONI



CORBAT S.p.A.



Via Don Lorenzo Milani, 58/60 • 25020 Flero (Bs) • Tel. 030 254 0081 / 264 0483 • Fax 030 254 0082
info@corbat.it • www.corbat.it